

FONDO PENSIONE APERTO

in regime di contribuzione definita

*istituito in forma di patrimonio separato ai sensi dell'articolo 12 del Decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252*

UNICREDIT

REGOLAMENTO

SCHEMA DI REGOLAMENTO

INDICE

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art.1 - Denominazione

Art.2 - Istituzione del Fondo, esercizio dell'attività, sede e recapiti

Art.3 - Scopo

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art.4 - Regime del Fondo

Art.5 - Destinatari

Art.6 - Scelte di investimento

Art.7 - Gestione degli investimenti

Art.8 - Spese

PARTE III – CONTRIBUTUZIONI E PRESTAZIONI

Art. 9 - Contribuzione

Art.10 - Determinazione della posizione individuale

Art.11 - Prestazioni pensionistiche

Art.12 - Erogazione della rendita

Art.13 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

Art.14 - Anticipazioni

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

Art.15 - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile

Art.16 - Sistema di governo

Art.17 - Depositario

Art.18 - Responsabile

Art.19 - Organismo di rappresentanza [*nel caso in cui il Fondo raccolga adesioni su base collettiva*]

Art.20 - Conflitti di interesse

Art.21 - Scritture contabili

PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art.22 - Modalità di adesione e clausole risolutive espresse

Art.23 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

Art.24 - Comunicazioni e reclami

PARTE VI - NORME FINALI

Art.25 - Modifiche del Regolamento

Art.26 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo

Art.27 - Cessione del Fondo

Art.28 - Operazioni di fusione

Art.29 - Rinvio

Allegati:

Allegato n.1 Disposizioni in materia di Responsabile

Allegato n.2 Condizioni e modalità di erogazione delle rendite

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art.1 - Denominazione

1. Il "UNICREDIT Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita" già "PREVI R+R – Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita" (di seguito "Fondo") è un fondo pensione aperto istituito ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252 (di seguito il "Decreto").

Art.2 - Istituzione del Fondo, esercizio dell'attività, sede e recapiti

1. Il Fondo è stato istituito dalla società "DUERREVITA S.p.A.", giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.

2. La società "UniCredit Allianz Vita S.p.A." (di seguito "Impresa di assicurazione") esercita l'attività di gestione del Fondo con effetto dal 31 dicembre 2002, giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP con provvedimento del 11 dicembre 2002.

3. Il Fondo è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il numero 33.

4. L'attività relativa al Fondo è svolta in Milano presso la sede dell'Impresa di assicurazione.

5. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'Impresa di assicurazione è unicreditallianz.vita@pec.allianz.it

Art.3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e l'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa tempo per tempo vigente.

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art.4 - Regime del Fondo

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art.5 - Destinatari

1. L'adesione al Fondo è volontaria ed è consentita in forma individuale. È altresì consentita, su base collettiva, ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati dall'art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l'adesione al Fondo.

2. Ai sensi dell'articolo 8 comma 7 del Decreto l'adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando.

3. Le adesioni individuali sono precluse a coloro a cui manchi meno di un anno al compimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.

Art.6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo è articolato nei seguenti comparti, differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta:

- LINEA SICURA - OBBLIGAZIONARIA CON GARANZIA DI RENDIMENTO MINIMO

- LINEA TRANQUILLA - OBBLIGAZIONARIA MISTA CON GARANZIA DI RESTITUZIONE DEL CAPITALE

Questo comparto è destinato al conferimento tacito del TFR.

- LINEA SERENA - BILANCIATA

- LINEA DINAMICA - AZIONARIA INTERNAZIONALE

2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione. In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente. Il limite del periodo di permanenza minimo non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente.

Art.7 - Gestione degli investimenti

1. L' Impresa di assicurazione effettua l'investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.

2. Ferma restando la responsabilità dell'Impresa di assicurazione, essa può affidare a soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c), *c-bis*) del Decreto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente l'esecuzione di specifici incarichi di gestione.

3. L'Impresa di assicurazione verifica i risultati della gestione mediante l'adozione di parametri di riferimento coerenti con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento.

4. La politica di investimento dei singoli comparti è la seguente:

- LINEA SICURA - OBBLIGAZIONARIA CON GARANZIA DI RENDIMENTO MINIMO

Obiettivo: Conseguire un rendimento, nel medio termine, sostanzialmente coerente con l'andamento dei rendimenti di mercato di un paniere di obbligazioni europee con scadenza simile a quella delle passività, salvaguardando un minimo garantito.

Contenuti: Questo comparto attua una politica di investimento rivolta prevalentemente verso titoli di debito emessi da parte dell'area Euro.

L'eventuale investimento in titoli dell'area OCSE dovrà rispettare i limiti sulla congruenza valutaria.

Al fine di aumentare la diversificazione di portafoglio, migliorando al contempo il profilo di rischio e rendimento atteso, è ammesso, in misura non prevalente, l'investimento in titoli di debito governativi e societari di paesi non appartenenti all'area OCSE.

Il rischio di cambio potrà avere un'incidenza massima di carattere residuale o comunque in linea con la normativa vigente.

Il comparto investe in misura residuale in titoli di capitale.

L'adesione al comparto denominato "LINEA SICURA - OBBLIGAZIONARIA CON GARANZIA DI RENDIMENTO MINIMO" attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata all'Impresa di assicurazione da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.

L'importo minimo garantito è pari alla somma, maggiorata del 3% su base annua per i lavoratori che hanno aderito al comparto di investimento fino alla data del 28 febbraio 2000, del 2% su base annua per i lavoratori che hanno aderito al comparto di investimento dal 29 febbraio 2000 alla data del 21 aprile 2005 e del 1% su base annua per i lavoratori che aderiscono al comparto di investimento a partire dal 22 aprile 2005, dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'art.10, comma 2.

Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'art. 11;
- riscatto per decesso;
- riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, calcolata ai sensi dell'art.10, e con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dall'Impresa di assicurazione.

La garanzia oggetto del presente comparto opera anche nel caso di trasferimento ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica richiesto dall'aderente ai sensi dell'art. 26 comma 1, 1° periodo del presente Regolamento, in caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo.

- LINEA TRANQUILLA - OBBLIGAZIONARIA MISTA CON GARANZIA DI RESTITUZIONE DEL CAPITALE

Obiettivo: Conseguire un rendimento stabile nel breve termine atto a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano pari o superiori a quelli del TFR in un orizzonte temporale pluriennale e coperto da una garanzia di restituzione del capitale.

Contenuti: Questo comparto attua una politica d'investimento orientata prevalentemente verso titoli di debito denominati in Euro, con possibilità di attuare una diversificazione degli investimenti attraverso titoli di debito e di capitale dell'area OCSE, nel rispetto dei limiti sulla congruenza valutaria.

L'adesione al comparto denominato LINEA TRANQUILLA - OBBLIGAZIONARIA MISTA CON GARANZIA DI RESTITUZIONE DEL CAPITALE attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata all'Impresa di assicurazione da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati. L'importo minimo garantito è pari alla somma dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, al netto del costo "una tantum" di cui al comma 1, lettera a) dell'art.8, e ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'art.10, comma 2.

Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'art.11
- riscatto per decesso;
- riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- nel caso di trasferimento ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica richiesto dall'aderente, ai sensi dell'art. 25 comma 1, 1° periodo del presente Regolamento, in caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo.

In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, calcolata ai sensi dell'art.10, e con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dall'Impresa di assicurazione.

- LINEA SERENA - BILANCIATA

Obiettivo: Perseguire nel medio termine le opportunità di crescita offerte da una combinazione di investimenti azionari ed obbligazionari con rischi complessivamente contenuti.

Contenuti: Questo comparto attua una composizione del portafoglio bilanciata tra titoli di debito e titoli di capitale, con possibilità di attuare una diversificazione degli investimenti nell'area OCSE, nel rispetto dei limiti sulla congruenza valutaria.

L'investimento in titoli di capitale non può comunque superare il 50% del patrimonio del comparto d'investimento.

- LINEA DINAMICA - AZIONARIA INTERNAZIONALE

Obiettivo: Perseguire nel medio/lungo termine le opportunità di crescita offerte da una combinazione di investimenti azionari ed obbligazionari con rischi complessivamente contenuti e mirata, più marcatamente, a cogliere le opportunità offerte dai mercati finanziari internazionali.

Contenuto: Questo comparto attua una politica d'investimento orientata verso titoli di capitale, rivolta prevalentemente ai mercati esteri, nel rispetto dei limiti sulla congruenza valutaria. Resta comunque salva la possibilità di investire una parte delle disponibilità in titoli di debito, denominati in Euro ed in altre valute.

L'investimento in titoli di debito non può comunque superare il 40% del patrimonio del comparto d'investimento.

5. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, sono descritti nella Nota informativa.

Art.8 - Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

a) **spese da sostenere all'atto dell'adesione:** una commissione "una tantum" a carico dell'aderente pari a euro 50,00;

b) **spese relative alla fase di accumulo:**

b.1) **indirettamente a carico dell'aderente e che incidono sul comparto:** una commissione di gestione onnicomprensiva differenziata in funzione degli specifici comparti di investimento, di cui all'art.7:

- una commissione di gestione pari al 1,10% del patrimonio su base annua, prelevata con cadenza mensile per la LINEA SICURA - OBBLIGAZIONARIA CON GARANZIA DI RENDIMENTO MINIMO;
- una commissione di gestione pari al 1,25% del patrimonio su base annua, prelevata con cadenza mensile per la LINEA TRANQUILLA - OBBLIGAZIONARIA MISTA CON GARANZIA DI RESTITUZIONE DEL CAPITALE;
- una commissione di gestione pari al 1,40% del patrimonio su base annua, prelevata con cadenza mensile per la LINEA SERENA – BILANCIATA;
- una commissione di gestione pari al 1,60% del patrimonio su base annua, prelevata con cadenza mensile per la LINEA DINAMICA - AZIONARIA INTERNAZIONALE.

Sono inoltre a carico del comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile, salva diversa decisione dell'Impresa di assicurazione.

Sul comparto non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga di carattere generale previsti dalla COVIP. In particolare, nel caso di investimenti in OICR collegati, dal compenso dell'impresa sarà dedotta la remunerazione complessiva percepita dal gestore dell'OICR collegato. Fanno eccezione gli investimenti in FIA diversi da quelli collegati.

c) **spese collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali,** dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:

c.1) 50,00 euro in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell'art.13;

d) **spese relative alla fase di erogazione delle rendite,** quali riportate nell'Allegato n. 2.

2. L'importo delle spese sopra indicate può essere ridotto nei casi di adesione su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti. La riduzione delle commissioni di gestione espresse in misura percentuale sul patrimonio avviene mediante emissione di classi di quote differenti.

3. Sono a carico dell'Impresa di assicurazione tutte le spese e oneri non individuati dalle disposizioni del presente articolo.

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art.9 - Contribuzione

1. La misura della contribuzione a carico dell'aderente è determinata liberamente dallo stesso.
2. I lavoratori che aderiscono su base collettiva fissano la contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.
3. I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Nelle adesioni collettive il conferimento del TFR può anche essere parziale ove previsto dagli accordi collettivi. Qualora il lavoratore decida altresì di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al Fondo.
4. L'aderente su base individuale ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
5. In costanza del rapporto di lavoro, il lavoratore che aderisce su base collettiva ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
6. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).
7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art.10 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art.8, comma 1, lett. a).
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.

4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

5. L'Impresa di assicurazione determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 11, 13 e 14 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui l'Impresa di assicurazione ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.

7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Art.11 - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'art.9 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di appartenenza.

3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di RITA, con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 4 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

6. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
7. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
8. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 13 e 14, ovvero la prestazione pensionistica.
9. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
10. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
11. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
12. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
13. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'art.13, comma 6 e 7.

Art.12 - Erogazione della rendita

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
2. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione delle prestazioni in una delle tipologie di rendita di seguito indicate:
 - una rendita vitalizia reversibile di minore importo: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla/e persona/e da lui designata/e;
 - una rendita certa e successivamente vitalizia di minore importo: detta rendita è corrisposta per i primi cinque o dieci anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla/e persona/e da lui designata/e. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.
3. Nell'Allegato n.2 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell'Allegato n. 2 e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

Art.13 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;

d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'articolo 14, comma 5 del Decreto ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione.

3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma 2 l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'aderente. Nel caso in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 l'Impresa di assicurazione informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare ovvero di chiedere il riscatto con le modalità di cui al comma 2, lettera d).

4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.

6. L'Impresa di assicurazione, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'Impresa di assicurazione richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art.14 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. L'Impresa di assicurazione provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'Impresa di assicurazione richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

Art.15 - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile

1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto sia al patrimonio dell'Impresa di assicurazione, sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.
2. Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.
3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori dell'Impresa di assicurazione o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino l'Impresa di assicurazione.
4. L'Impresa di assicurazione è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dall'Impresa di assicurazione e del patrimonio del Fondo rispetto a quello dell'Impresa di assicurazione e di suoi clienti.
5. Ferma restando la responsabilità dell'Impresa di assicurazione per l'operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi.
6. L'Impresa di assicurazione è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto.
7. Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in quote.

Art. 16 - Sistema di governo

1. L'Impresa di assicurazione assicura, in modo proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del Fondo, l'assolvimento degli obblighi previsti dagli artt. 4-*bis*, 5-*bis*, 5-*ter*, 5-*quater*, 5-*sexies*, 5-*septies*, 5-*octies* e 5-*nonies* del Decreto in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento.

Art.17 - Depositario

1. Il patrimonio del Fondo è depositato presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative (di seguito "depositario").
2. L'Impresa di assicurazione può revocare in ogni momento l'incarico al depositario il quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso di sei mesi; in ogni caso, l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:
 - l'Impresa di assicurazione non abbia stipulato un nuovo contratto con altro depositario in possesso dei requisiti di legge;
 - il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso il nuovo depositario.
3. Le funzioni di depositario sono regolate dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono su richiesta della COVIP informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.

5. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del sub-depositario o nell'interesse degli stessi.

Art.18 - Responsabile

1. L'Impresa di assicurazione nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del Decreto.

2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze, il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell'allegato n.1.

Art.19 - Organismo di rappresentanza *[nel caso in cui il Fondo raccolga adesioni su base collettiva]*

1. È istituito un Organismo di rappresentanza (di seguito "Organismo"), ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Decreto.

2. Le disposizioni che regolano la nomina, la composizione e il funzionamento dell'Organismo sono riportate in un apposito documento denominato "Disposizioni in materia di Organismo di rappresentanza".

3. L'Impresa di assicurazione individua il numero complessivo dei componenti dell'Organismo in modo tale da garantire la rappresentatività degli iscritti per adesioni collettive e la funzionalità dell'Organismo.

4. Le aziende o i gruppi che provvedono alla designazione dei rappresentanti sono quelle che alla fine del mese precedente alla designazione hanno almeno 500 lavoratori iscritti al fondo pensione.

5. I componenti dell'Organismo restano in carica tre anni e possono svolgere più mandati. I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati in corso di mandato scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

6. Le spese di funzionamento dell'Organismo e gli eventuali compensi riconosciuti ai suoi componenti, non possono gravare sul fondo né sull'impresa di assicurazione.

7. L'Organismo svolge funzioni di collegamento tra le collettività che aderiscono al Fondo, l'Impresa di assicurazione e il Responsabile. L'Organismo non svolge funzioni di controllo.

8. I componenti dell'Organismo devono adempiere le loro funzioni nel rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.

Art.20 - Conflitti di interesse

La politica di gestione dei conflitti di interesse è definita in un apposito documento redatto ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

Art.21. - Scritture contabili

1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.
2. L'Impresa di assicurazione conferisce a una società di revisione l'incarico di esprimere, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto del Fondo.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art.22. - Modalità di adesione e clausole risolutive espresse

L'adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista tempo per tempo dalla normativa vigente.

2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite all'Impresa di assicurazione.
3. Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
4. L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento, e dei relativi allegati, e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'art.26.
5. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
6. La raccolta delle adesioni al Fondo può essere svolta all'interno della sede legale o delle dipendenze dell'Impresa di assicurazione da parte di addetti a ciò incaricati ovvero tramite la rete di distribuzione dell'Impresa di assicurazione. Le adesioni su base collettiva possono essere raccolte anche presso i luoghi indicati nella Nota informativa.
7. In caso di adesione mediante sito *web*, l'Impresa di assicurazione deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta all'Impresa di assicurazione con modalità che garantiscono certezza della data di ricezione. L'Impresa di assicurazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. L'Impresa di assicurazione rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.

8. L'aderente è tenuto a effettuare il versamento della prima contribuzione entro sei mesi dall'adesione al Fondo. In caso di inadempimento, l'Impresa di assicurazione ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando all'aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda a effettuare un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

9. Qualora nel corso della partecipazione al Fondo l'aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale a seguito dell'applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa, l'Impresa di assicurazione ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda a effettuare un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art.23 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. L'Impresa di assicurazione mette a disposizione degli aderenti la documentazione inerente al Fondo e tutte le altre informazioni utili, secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web dell'Impresa di assicurazione, in un'apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari presso la sede legale dell'Impresa di assicurazione. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.

2. L'Impresa di assicurazione fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art.24 - Comunicazioni e reclami

1. L'Impresa di assicurazione definisce le modalità con le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

PARTE VI – NORME FINALI

Art.25 - Modifiche al Regolamento

1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
2. L'Impresa di assicurazione stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto dall'art.26.

Art.26 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento.
2. L'Impresa di assicurazione comunica a ogni aderente interessato l'introduzione delle modifiche almeno centoventi giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha novanta giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. L'Impresa di assicurazione può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.
3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

Art.27 - Cessione del Fondo

1. Qualora l'Impresa di assicurazione non voglia o non possa più esercitare l'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. In caso di cessione del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene l'impresa di assicurazione viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare sensi dell'art. 26 e con le modalità ivi previste.

Art. 28 - Operazioni di fusione

1. Nel caso in cui il Fondo sia interessato da operazioni di razionalizzazione che determinano la sua fusione con un altro fondo gestito dalla medesima Impresa di assicurazione, il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare viene riconosciuto qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 26 e con le modalità ivi previste.

Art.29 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.

ALLEGATO N.1

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE

Art.1 - Nomina e cessazione dall'incarico

1. La nomina del Responsabile spetta all'organo amministrativo dell'Impresa di assicurazione che esercita l'attività del Fondo. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo dell'Impresa di assicurazione.
4. Le nomine, gli eventuali rinnovi dell'incarico, le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro quindici giorni dalla deliberazione.

Art.2 - Requisiti e incompatibilità

1. I requisiti per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, sono previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
 - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso l'Impresa di assicurazione o società da questa controllate o che la controllano;
 - b) l'incarico di amministratore dell'Impresa di assicurazione.

Art.3 - Decadenza

1. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art.4 - Retribuzione

1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo di amministrazione all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico e viene definita sulla base di una sana politica di remunerazione che tenga conto dei principi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, fermo restando che il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili dell'Impresa di assicurazione, o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni dell'Impresa di assicurazione o di società controllanti o controllate.
2. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione dell'Impresa di assicurazione.

Art.5 - Autonomia del Responsabile

1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dall'Impresa di assicurazione riportando direttamente all'organo di amministrazione della stessa relativamente ai risultati dell'attività svolta.
2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative dell'Impresa di assicurazione, di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui all'art.6. L'Impresa di assicurazione gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo di amministrazione e di quello di controllo dell'Impresa di assicurazione, per tutte le materie inerenti al Fondo.

Art.6 - Doveri del Responsabile

1. Il Responsabile verifica che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari e vigila sull'osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo.
2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dall'Impresa di assicurazione, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:

a) vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:

- i) la politica di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento e nel Documento sulla politica di investimento e che gli investimenti, ivi compresi quelli effettuati in OICR, avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal Regolamento;
- ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;

b) vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:

- i) la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dall'Impresa di assicurazione e del patrimonio del Fondo rispetto a quello dell'Impresa di assicurazione e di suoi clienti;
- ii) la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo;

c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti e dei beneficiari con riferimento ai controlli su:

- i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti e dei beneficiari, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto;
- ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti e dei beneficiari previste dal Regolamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano correttamente applicate;
- iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti e dei beneficiari e in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
- iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti nonché il trattamento riservato ai singoli reclami;
- v) la tempestività e la correttezza dell'erogazione delle prestazioni, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.

3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dall'Impresa di assicurazione per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti e ai beneficiari; egli controlla altresì la corretta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell'incarico di depositario, nonché il rispetto delle convenzioni assicurative/condizioni per l'erogazione delle rendite e, ove presenti, delle convenzioni/condizioni relative alle prestazioni accessorie.

4. Delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo dell'Impresa di assicurazione e indicando gli interventi correttivi da adottare.

Art.7 - Rapporti con la COVIP

1. Il Responsabile:

- a) predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali irregolarità riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo dell'Impresa di assicurazione;
- b) vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le relazioni richieste dalla normativa tempo per tempo vigente e dalle istruzioni emanate in proposito;
- c) comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo dell'Impresa di assicurazione, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

Art.8 - Responsabilità

1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorità giudiziarie.
2. Egli risponde verso l'Impresa di assicurazione e verso i singoli aderenti e beneficiari del Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
3. All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-*bis* e 2395 del Codice Civile.

ALLEGATO N.2

CONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

I. DETERMINAZIONE E CORRESPONSIONE DELLA RENDITA VITALIZIA DA PARTE DELLA SOCIETÀ UniCredit Allianz Vita S.p.A.

1. L'ammontare annuo della rendita vitalizia immediata di cui all'Art.12, comma 1, del Regolamento, si determina dividendo il premio unico, al netto delle imposte di legge, per il corrispondente coefficiente di conversione, individuato sulla base del sesso, dell'età di riferimento nonché della rateazione della rendita (di cui al successivo comma 2) prescelta dall'Aderente, con riferimento alla tabella dei coefficienti di conversione di cui al successivo punto VI. A tal fine l'età di riferimento si determina sommando algebricamente all'età effettiva dell'Aderente alla data di decorrenza della rendita, espressa in anni interi e trimestri compiuti, il numero di anni indicato nella seguente tabella con riferimento all'anno di nascita ed al sesso dell'Aderente stesso:

TABELLA DI CORREZIONE DELLE ETA'

Sesso	Anno di nascita	Numero di anni da sommare algebricamente all'età effettiva
M	Fino al 1941	+ 1
	Dal 1942 al 1951	0
	Dal 1952 al 1965	- 1
	Oltre il 1966	- 2
F	Fino al 1943	+ 1
	Dal 1944 al 1950	0
	Dal 1951 al 1964	- 1
	Oltre il 1965	- 2

I suddetti coefficienti di conversione sono determinati, tenendo conto della speranza di vita residua dell'Aderente e di un tasso di attualizzazione fissato nella misura del 2% (ipotesi demografica e finanziaria di cui al successivo punto IV). Pertanto, la rendita vitalizia è sin dall'inizio determinata con la garanzia di un rendimento minimo del 2%.

Sulla base delle rilevazioni (osservazioni sugli andamenti) demografiche e delle condizioni finanziarie, i suddetti coefficienti di conversione possono essere periodicamente rideterminati: detta rideterminazione non avrà effetto sulle rendite già in corso di erogazione.

Per consentire l'eventuale opzione dell'Aderente, all'atto del pensionamento, a favore di una delle forme di rendita di cui all'Art.12, comma 2, del Regolamento, il Fondo comunica, su richiesta dell'Aderente stesso, l'importo delle diverse forme di rendita.

I coefficienti di conversione relativi alle suddette rendite opzionali sono depositati presso la sede del Fondo.

2. La rendita annua sarà corrisposta in rate mensili posticipate. È facoltà dell'Aderente chiedere che la rendita venga corrisposta in rate posticipate aventi periodicità superiore a quella mensile, come previsto nella tabella dei coefficienti di conversione. L'importo della rata di rendita frazionata si ottiene dividendo l'importo annuo della rendita, determinato ai sensi del precedente comma 1, per il numero di rate previsto nell'anno.

3. La liquidazione della rendita viene effettuata alle scadenze previste con uno dei mezzi di pagamento previsti previa presentazione di un documento (anche in forma di autocertificazione) comprovante l'esistenza in vita dell'Aderente o dell'eventuale testa reversionaria da esibire con cadenza annuale. L'erogazione della rendita cessa con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'Aderente e dell'eventuale testa reversionaria.

4. È esclusa la possibilità di riscatto delle rendite in corso di pagamento.

II. ADEGUAMENTO DELLA RENDITA VITALIZIA

A fronte dell'onere di corrispondere la rendita, l'Impresa di assicurazione si impegna gestire in una apposita gestione speciale, disciplinata da un apposito regolamento di cui al successivo punto V, attività di importo non inferiore alla relativa riserva matematica. La gestione è conforme alla normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita.

La rendita assicurata viene rivalutata annualmente nella misura e secondo le modalità di seguito precisate.

A. Misura annua di rivalutazione della rendita vitalizia

Entro il 31 dicembre di ciascun anno l'Impresa di assicurazione dichiara il rendimento annuo da attribuire agli aderenti che percepiscono la rendita vitalizia.

Tale rendimento si ottiene moltiplicando il rendimento di cui al comma 3 del regolamento della gestione speciale R + R (riportato al successivo punto V), per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata e comunque non inferiore al 90%.

In ogni caso il rendimento annuo attribuito non può risultare superiore al rendimento della gestione speciale R + R diminuito di 0,5 punti percentuali.

La misura annua di rivalutazione della rendita vitalizia si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2% (vale a dire dividendo per 1,02) la differenza tra il rendimento annuo attribuito ed il suddetto tasso tecnico del 2% già conteggiato nel calcolo del coefficiente di conversione.

B. Rivalutazione della rendita assicurata

Ad ogni ricorrenza annuale dalla data di inizio della corresponsione della rendita vitalizia, essa viene rivalutata mediante aumento, a totale carico dell'Impresa di assicurazione, della riserva matematica costituita a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del precedente punto A, entro il 31 dicembre che precede la suddetta ricorrenza.

Da tale ricorrenza la rendita assicurata viene aumentata nella stessa misura e quindi la rendita stessa si considera come determinata sin dall'origine per il nuovo importo assicurato. Segue che ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da precedenti rivalutazioni.

Le nuove prestazioni assicurate vengono comunicate annualmente all'Aderente.

III. CARICAMENTI

Il costo dell'assicurazione di rendita vitalizia, già conteggiato nei coefficienti di conversione, è pari:

- al 3,30% del premio unico netto impiegato per la costituzione della rendita, in caso di rateazione mensile;
- al 2,20% del premio unico netto impiegato per la costituzione della rendita, in caso di rateazione trimestrale;
- al 2,10% del premio unico netto impiegato per la costituzione della rendita, in caso di rateazione quadrimestrale;
- al 2,00% del premio unico netto impiegato per la costituzione della rendita, in caso di rateazione semestrale;
- al 1,80% del premio unico netto impiegato per la costituzione della rendita, in caso di rateazione annuale.

IV. BASI DEMOGRAFICHE E FINANZIARIE

1. L'elaborazione dei coefficienti di conversione è basata sull'adozione delle seguenti ipotesi:

- *ipotesi demografica*: l'elaborazione dei coefficienti di conversione è basata sulla tavola di mortalità RG48 (modello per generazioni elaborato sulle basi delle proiezioni di mortalità della popolazione italiana dalla Ragioneria Generale dello Stato per il periodo 1994-2044), distinta per sesso ed integrata dalla tabella di correzione delle età di cui al precedente punto I;
- *ipotesi finanziaria* (tasso tecnico): tasso di interesse annuo composto posticipato del 2%.

2. La tariffa della rendita è custodita presso la sede del Fondo.

V. REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività dell'Impresa di assicurazione, che viene contraddistinta con il nome "R + R – GESTIONE SPECIALE ASSICURAZIONI RIVALUTABILI" ed indicata nel seguito con la sigla R + R. Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento del R + R. La gestione del R + R è conforme alle norme stabilite dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo con la circolare n.71 del 26.3.1987, e si atterrà ad eventuali successive modificazioni.

2. La gestione del R + R è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo di cui al DPR 31.3.1975 n.136, la quale attesta la rispondenza del R + R al presente regolamento. In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al R + R, il rendimento annuo del R + R, quale descritto al seguente punto 3, e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dell'Impresa di assicurazione sulla base delle riserve matematiche.

3. Il rendimento annuo del R + R, per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario del R + R di competenza di quell'esercizio, al valore medio del R + R stesso.

Per risultato finanziario del R + R si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio – compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del R + R – al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel R + R e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuove acquisizione ed al valore di mercato, all'atto di iscrizione nel R + R, per i beni già di proprietà dell'Impresa di assicurazione.

Per valore medio del R + R si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della giacenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del R + R.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel R + R.

Ai fini della determinazione del rendimento annuo del R + R l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre fino al 31 ottobre dell'anno successivo.

4. L'Impresa di assicurazione si riserva di apportare al punto 3, di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

VI. TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE

1. Aderenti di sesso maschile	pag. 29 – 30
2. Aderenti di sesso femminile	pag. 31 – 32
3. Aderenti di sesso maschile rendita vitalizia certa per i primi 5 anni	pag. 33 – 34
4. Aderenti di sesso femminile rendita vitalizia certa per i primi 5 anni	pag. 35 – 36
5. Aderenti di sesso maschile rendita vitalizia certa per i primi 10 anni	pag. 37 – 38
6. Aderenti di sesso femminile rendita vitalizia certa per i primi 10 anni	pag. 39 – 40

Aderenti di sesso maschile

(coefficienti per un Euro di rendita iniziale)

età di riferimento dell'Aderente		rateazione della rendita				
anni	trimestri	annuale	semestrale	quadrimestrale	trimestrale	mensile
50	0	23.7932	24.0969	24.2066	24.2740	24.6363
50	1	23.6695	23.9729	24.0825	24.1497	24.5106
50	2	23.5458	23.8489	23.9584	24.0255	24.3850
50	3	23.4220	23.7249	23.8343	23.9013	24.2593
51	0	23.2983	23.6009	23.7102	23.7770	24.1337
51	1	23.1725	23.4749	23.5840	23.6507	24.0059
51	2	23.0467	23.3489	23.4578	23.5244	23.8782
51	3	22.9209	23.2228	23.3317	23.3981	23.7505
52	0	22.7951	23.0968	23.2055	23.2718	23.6227
52	1	22.6674	22.9687	23.0773	23.1435	23.4929
52	2	22.5396	22.8407	22.9491	23.0152	23.3632
52	3	22.4118	22.7126	22.8209	22.8869	23.2334
53	0	22.2840	22.5845	22.6927	22.7585	23.1036
53	1	22.1542	22.4545	22.5626	22.6283	22.9719
53	2	22.0245	22.3245	22.4325	22.4980	22.8401
53	3	21.8948	22.1945	22.3023	22.3677	22.7084
54	0	21.7650	22.0645	22.1722	22.2375	22.5766
54	1	21.6334	21.9327	22.0402	22.1053	22.4430
54	2	21.5018	21.8008	21.9082	21.9732	22.3093
54	3	21.3702	21.6689	21.7762	21.8410	22.1757
55	0	21.2386	21.5371	21.6442	21.7089	22.0420
55	1	21.1054	21.4036	21.5106	21.5752	21.9068
55	2	20.9722	21.2701	21.3769	21.4414	21.7715
55	3	20.8390	21.1366	21.2433	21.3077	21.6362
56	0	20.7058	21.0031	21.1097	21.1739	21.5009
56	1	20.5711	20.8682	20.9746	21.0387	21.3642
56	2	20.4365	20.7333	20.8396	20.9035	21.2274
56	3	20.3018	20.5983	20.7045	20.7683	21.0907
57	0	20.1671	20.4634	20.5694	20.6330	20.9539
57	1	20.0310	20.3269	20.4328	20.4963	20.8157
57	2	19.8948	20.1905	20.2963	20.3596	20.6774
57	3	19.7587	20.0541	20.1597	20.2229	20.5391
58	0	19.6225	19.9176	20.0231	20.0862	20.4009
58	1	19.4847	19.7796	19.8849	19.9478	20.2609
58	2	19.3469	19.6415	19.7467	19.8095	20.1210
58	3	19.2091	19.5034	19.6085	19.6711	19.9811
59	0	19.0713	19.3653	19.4702	19.5327	19.8411
59	1	18.9316	19.2253	19.3300	19.3924	19.6992
59	2	18.7918	19.0852	19.1899	19.2521	19.5573
59	3	18.6520	18.9452	19.0497	19.1118	19.4153
60	0	18.5123	18.8052	18.9095	18.9714	19.2734
60	1	18.3709	18.6635	18.7677	18.8295	19.1298

Aderenti di sesso maschile

(coefficienti per un Euro di rendita iniziale)

età di riferimento dell'Aderente		rateazione della rendita				
anni	trimestri	annuale	semestrale	quadrimestrale	trimestrale	mensile
60	2	18.2295	18.5218	18.6259	18.6875	18.9863
60	3	18.0881	18.3801	18.4840	18.5455	18.8427
61	0	17.9467	18.2385	18.3422	18.4036	18.6991
61	1	17.8040	18.0954	18.1990	18.2602	18.5541
61	2	17.6612	17.9523	18.0558	18.1168	18.4091
61	3	17.5184	17.8092	17.9125	17.9735	18.2641
62	0	17.3756	17.6661	17.7693	17.8301	18.1191
62	1	17.2315	17.5218	17.6248	17.6854	17.9728
62	2	17.0874	17.3774	17.4803	17.5408	17.8265
62	3	16.9434	17.2330	17.3358	17.3961	17.6801
63	0	16.7993	17.0887	17.1912	17.2514	17.5338
63	1	16.6541	16.9432	17.0456	17.1056	17.3864
63	2	16.5089	16.7977	16.8999	16.9598	17.2389
63	3	16.3637	16.6522	16.7543	16.8140	17.0915
64	0	16.2185	16.5067	16.6087	16.6682	16.9440
64	1	16.0723	16.3602	16.4620	16.5215	16.7956
64	2	15.9261	16.2137	16.3154	16.3747	16.6471
64	3	15.7799	16.0672	16.1688	16.2279	16.4987
65	0	15.6337	15.9208	16.0221	16.0811	16.3502
65	1	15.4867	15.7734	15.8747	15.9335	16.2009
65	2	15.3397	15.6261	15.7272	15.7859	16.0517
65	3	15.1927	15.4788	15.5798	15.6383	15.9024
66	0	15.0457	15.3315	15.4323	15.4907	15.7531
66	1	14.8980	15.1835	15.2842	15.3424	15.6031
66	2	14.7504	15.0356	15.1360	15.1941	15.4531
66	3	14.6027	14.8876	14.9879	15.0459	15.3032
67	0	14.4550	14.7396	14.8398	14.8976	15.1532
67	1	14.3069	14.5912	14.6912	14.7489	15.0028
67	2	14.1588	14.4428	14.5427	14.6001	14.8524
67	3	14.0107	14.2944	14.3941	14.4514	14.7020
68	0	13.8625	14.1459	14.2455	14.3027	14.5516
68	1	13.7143	13.9973	14.0968	14.1538	14.4010
68	2	13.5660	13.8488	13.9480	14.0049	14.2504
68	3	13.4177	13.7002	13.7993	13.8560	14.0998
69	0	13.2694	13.5516	13.6505	13.7071	13.9492
69	1	13.1212	13.4031	13.5019	13.5583	13.7987
69	2	12.9731	13.2546	13.3533	13.4095	13.6483
69	3	12.8249	13.1062	13.2047	13.2608	13.4978
70	0	12.6767	12.9577	13.0560	13.1120	13.3473
70	1	12.5290	12.8097	12.9079	12.9637	13.1973
70	2	12.3813	12.6616	12.7597	12.8153	13.0473
70	3	12.2335	12.5136	12.6115	12.6670	12.8973

Aderenti di sesso femminile

(coefficienti per un Euro di rendita iniziale)

età di riferimento dell'Aderente		rateazione della rendita				
anni	trimestri	annuale	semestrale	quadrimestrale	trimestrale	mensile
50	0	26.4463	26.7554	26.8679	26.9379	27.3305
50	1	26.3309	26.6398	26.7521	26.8221	27.2134
50	2	26.2155	26.5241	26.6364	26.7062	27.0962
50	3	26.1001	26.4085	26.5206	26.5903	26.9790
51	0	25.9847	26.2929	26.4048	26.4744	26.8618
51	1	25.8671	26.1750	26.2868	26.3563	26.7423
51	2	25.7494	26.0571	26.1688	26.2382	26.6228
51	3	25.6317	25.9392	26.0508	26.1200	26.5033
52	0	25.5141	25.8213	25.9327	26.0019	26.3838
52	1	25.3941	25.7011	25.8124	25.8814	26.2620
52	2	25.2742	25.5809	25.6921	25.7610	26.1402
52	3	25.1542	25.4607	25.5718	25.6405	26.0184
53	0	25.0343	25.3405	25.4515	25.5201	25.8966
53	1	24.9120	25.2179	25.3288	25.3973	25.7724
53	2	24.7897	25.0954	25.2062	25.2746	25.6483
53	3	24.6675	24.9729	25.0835	25.1518	25.5241
54	0	24.5452	24.8504	24.9609	25.0290	25.3999
54	1	24.4206	24.7255	24.8359	24.9039	25.2734
54	2	24.2960	24.6006	24.7109	24.7788	25.1468
54	3	24.1713	24.4758	24.5859	24.6536	25.0202
55	0	24.0467	24.3509	24.4609	24.5285	24.8937
55	1	23.9197	24.2236	24.3335	24.4010	24.7647
55	2	23.7927	24.0964	24.2061	24.2735	24.6357
55	3	23.6657	23.9691	24.0787	24.1459	24.5068
56	0	23.5387	23.8418	23.9513	24.0184	24.3778
56	1	23.4093	23.7122	23.8215	23.8885	24.2464
56	2	23.2799	23.5825	23.6917	23.7585	24.1150
56	3	23.1504	23.4528	23.5619	23.6286	23.9835
57	0	23.0210	23.3231	23.4321	23.4986	23.8521
57	1	22.8892	23.1910	23.2998	23.3662	23.7182
57	2	22.7573	23.0589	23.1676	23.2339	23.5843
57	3	22.6255	22.9268	23.0353	23.1015	23.4504
58	0	22.4937	22.7947	22.9031	22.9691	23.3166
58	1	22.3594	22.6601	22.7684	22.8343	23.1802
58	2	22.2251	22.5256	22.6337	22.6995	23.0439
58	3	22.0909	22.3910	22.4990	22.5646	22.9075
59	0	21.9566	22.2565	22.3644	22.4298	22.7711
59	1	21.8199	22.1195	22.2272	22.2925	22.6323
59	2	21.6831	21.9825	22.0901	22.1552	22.4934
59	3	21.5464	21.8455	21.9529	22.0180	22.3546
60	0	21.4097	21.7085	21.8158	21.8807	22.2157
60	1	21.2706	21.5691	21.6763	21.7410	22.0745

Aderenti di sesso femminile

(coefficienti per un Euro di rendita iniziale)

età di riferimento dell'Aderente		rateazione della rendita				
anni	trimestri	annuale	semestrale	quadrimestrale	trimestrale	mensile
60	2	21.1315	21.4298	21.5368	21.6014	21.9333
60	3	20.9925	21.2904	21.3973	21.4618	21.7921
61	0	20.8534	21.1511	21.2578	21.3221	21.6509
61	1	20.7120	21.0094	21.1160	21.1802	21.5073
61	2	20.5706	20.8677	20.9741	21.0382	21.3637
61	3	20.4292	20.7260	20.8323	20.8962	21.2201
62	0	20.2878	20.5843	20.6905	20.7542	21.0765
62	1	20.1441	20.4403	20.5463	20.6099	20.9305
62	2	20.0004	20.2963	20.4022	20.4656	20.7846
62	3	19.8567	20.1523	20.2580	20.3213	20.6387
63	0	19.7130	20.0083	20.1139	20.1770	20.4927
63	1	19.5670	19.8620	19.9674	20.0305	20.3445
63	2	19.4210	19.7157	19.8210	19.8839	20.1962
63	3	19.2750	19.5695	19.6746	19.7373	20.0480
64	0	19.1290	19.4232	19.5282	19.5907	19.8998
64	1	18.9809	19.2747	19.3795	19.4419	19.7493
64	2	18.8327	19.1262	19.2309	19.2931	19.5988
64	3	18.6845	18.9777	19.0822	19.1443	19.4483
65	0	18.5363	18.8292	18.9336	18.9955	19.2978
65	1	18.3859	18.6786	18.7828	18.8446	19.1451
65	2	18.2356	18.5279	18.6320	18.6936	18.9924
65	3	18.0852	18.3773	18.4812	18.5427	18.8398
66	0	17.9349	18.2266	18.3303	18.3917	18.6871
66	1	17.7825	18.0739	18.1775	18.2386	18.5323
66	2	17.6301	17.9211	18.0246	18.0856	18.3775
66	3	17.4776	17.7684	17.8717	17.9326	18.2227
67	0	17.3252	17.6157	17.7188	17.7795	18.0679
67	1	17.1707	17.4609	17.5638	17.6244	17.9110
67	2	17.0162	17.3060	17.4088	17.4692	17.7541
67	3	16.8617	17.1512	17.2539	17.3141	17.5972
68	0	16.7072	16.9964	17.0989	17.1590	17.4403
68	1	16.5507	16.8396	16.9419	17.0018	17.2814
68	2	16.3942	16.6827	16.7849	16.8447	17.1225
68	3	16.2377	16.5259	16.6279	16.6875	16.9635
69	0	16.0811	16.3691	16.4709	16.5304	16.8046
69	1	15.9227	16.2103	16.3120	16.3713	16.6437
69	2	15.7643	16.0516	16.1531	16.2123	16.4829
69	3	15.6060	15.8929	15.9943	16.0532	16.3220
70	0	15.4476	15.7342	15.8354	15.8942	16.1611
70	1	15.2875	15.5738	15.6748	15.7334	15.9986
70	2	15.1274	15.4134	15.5142	15.5727	15.8360
70	3	14.9673	15.2530	15.3537	15.4120	15.6734

Aderenti di sesso maschile

(coefficienti per un Euro di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi 5 anni)

età di riferimento dell'Aderente		rateazione della rendita				
anni	trimestri	annuale	semestrale	quadrimestrale	trimestrale	mensile
50	0	23,8233	24,1245	24,2334	24,3003	24,6621
50	1	23,7001	24,0010	24,1097	24,1765	24,5369
50	2	23,5769	23,8774	23,9861	24,0528	24,4116
50	3	23,4537	23,7539	23,8624	23,9290	24,2864
51	0	23,3304	23,6304	23,7387	23,8052	24,1612
51	1	23,2053	23,5049	23,6131	23,6794	24,0340
51	2	23,0801	23,3794	23,4875	23,5536	23,9068
51	3	22,9549	23,2540	23,3619	23,4279	23,7796
52	0	22,8298	23,1285	23,2362	23,3021	23,6523
52	1	22,7027	23,0011	23,1087	23,1744	23,5232
52	2	22,5757	22,8737	22,9812	23,0468	23,3941
52	3	22,4486	22,7464	22,8537	22,9191	23,2649
53	0	22,3216	22,6190	22,7261	22,7914	23,1358
53	1	22,1927	22,4898	22,5968	22,6619	23,0048
53	2	22,0639	22,3606	22,4674	22,5324	22,8738
53	3	21,9351	22,2314	22,3381	22,4029	22,7428
54	0	21,8062	22,1022	22,2087	22,2734	22,6118
54	1	21,6756	21,9713	22,0776	22,1422	22,4790
54	2	21,5450	21,8403	21,9465	22,0109	22,3462
54	3	21,4144	21,7094	21,8154	21,8797	22,2135
55	0	21,2838	21,5784	21,6843	21,7484	22,0807
55	1	21,1517	21,4460	21,5517	21,6156	21,9463
55	2	23,8111	24,1133	24,2225	24,2896	24,6516
55	3	20,8874	21,1810	21,2863	21,3500	21,6777
56	0	20,7553	21,0485	21,1537	21,2172	21,5433
56	1	20,6217	20,9146	21,0196	21,0830	21,4075
56	2	20,4882	20,7807	20,8855	20,9487	21,2717
56	3	20,3547	20,6468	20,7515	20,8145	21,1359
57	0	20,2211	20,5128	20,6174	20,6803	21,0001
57	1	20,0862	20,3775	20,4818	20,5446	20,8629
57	2	19,9512	20,2422	20,3463	20,4089	20,7256
57	3	19,8162	20,1068	20,2108	20,2733	20,5884
58	0	19,6813	19,9715	20,0753	20,1376	20,4511
58	1	19,5448	19,8346	19,9383	20,0004	20,3123
58	2	19,4084	19,6977	19,8012	19,8632	20,1735
58	3	19,2719	19,5609	19,6642	19,7260	20,0347
59	0	19,1354	19,4240	19,5271	19,5888	19,8959
59	1	18,9973	19,2855	19,3884	19,4498	19,7553
59	2	18,8592	19,1469	19,2496	19,3109	19,6148
59	3	18,7210	19,0083	19,1109	19,1720	19,4743
60	0	18,5829	18,8698	18,9721	19,0331	19,3337
60	1	18,4434	18,7298	18,8320	18,8928	19,1917

Aderenti di sesso maschile

(coefficienti per un Euro di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi 5 anni)

età di riferimento dell'Aderente		rateazione della rendita				
anni	trimestri	annuale	semestrale	quadrimestrale	trimestrale	mensile
60	2	18,3039	18,5899	18,6918	18,7525	19,0498
60	3	18,1644	18,4499	18,5517	18,6121	18,9078
61	0	18,0249	18,3100	18,4115	18,4718	18,7658
61	1	17,8843	18,1689	18,2702	18,3303	18,6227
61	2	17,7437	18,0278	18,1289	18,1888	18,4795
61	3	17,6030	17,8867	17,9876	18,0473	18,3363
62	0	17,4624	17,7456	17,8463	17,9058	18,1932
62	1	17,3208	17,6034	17,7039	17,7633	18,0489
62	2	17,1792	17,4613	17,5616	17,6208	17,9047
62	3	17,0376	17,3192	17,4193	17,4783	17,7605
63	0	16,8959	17,1771	17,2769	17,3358	17,6163
63	1	16,7536	17,0341	17,1338	17,1924	17,4712
63	2	16,6112	16,8912	16,9906	17,0491	17,3262
63	3	16,4688	16,7483	16,8474	16,9057	17,1811
64	0	16,3264	16,6054	16,7043	16,7624	17,0361
64	1	16,1834	16,4618	16,5605	16,6184	16,8904
64	2	16,0405	16,3183	16,4167	16,4744	16,7446
64	3	15,8975	16,1748	16,2730	16,3305	16,5989
65	0	15,7546	16,0312	16,1292	16,1865	16,4532
65	1	15,6113	15,8873	15,9850	16,0421	16,3071
65	2	15,4680	15,7434	15,8408	15,8977	16,1609
65	3	15,3247	15,5994	15,6966	15,7533	16,0148
66	0	15,1814	15,4555	15,5524	15,6090	15,8687
66	1	15,0380	15,3114	15,4081	15,4644	15,7223
66	2	14,8946	15,1674	15,2638	15,3199	15,5760
66	3	14,7512	15,0233	15,1194	15,1753	15,4297
67	0	14,6078	14,8792	14,9751	15,0307	15,2834
67	1	14,4646	14,7353	14,8309	14,8863	15,1372
67	2	14,3214	14,5914	14,6867	14,7419	14,9910
67	3	14,1783	14,4476	14,5425	14,5975	14,8447
68	0	14,0351	14,3037	14,3983	14,4531	14,6985
68	1	13,8925	14,1603	14,2546	14,3092	14,5528
68	2	13,7500	14,0169	14,1109	14,1653	14,4071
68	3	13,6074	13,8736	13,9673	14,0214	14,2614
69	0	13,4649	13,7302	13,8236	13,8775	14,1157
69	1	13,3233	13,5878	13,6808	13,7344	13,9708
69	2	13,1818	13,4453	13,5381	13,5914	13,8260
69	3	13,0402	13,3029	13,3953	13,4484	13,6812
70	0	12,8987	13,1605	13,2525	13,3054	13,5363
70	1	12,7586	13,0195	13,1111	13,1638	13,3928
70	2	12,6185	12,8784	12,9697	13,0221	13,2493
70	3	12,4785	12,7374	12,8283	12,8804	13,1058

Aderenti di sesso femminile

(coefficienti per un Euro di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi 5 anni)

età di riferimento dell'Aderente		rateazione della rendita				
anni	trimestri	annuale	semestrale	quadrimestrale	trimestrale	mensile
50	0	26,4615	26,7693	26,8814	26,9512	27,3436
50	1	26,3462	26,6538	26,7657	26,8355	27,2265
50	2	26,2309	26,5382	26,6500	26,7197	27,1094
50	3	26,1156	26,4227	26,5344	26,6039	26,9923
51	0	26,0003	26,3072	26,4187	26,4881	26,8752
51	1	25,8827	26,1894	26,3008	26,3701	26,7558
51	2	25,7652	26,0716	26,1829	26,2521	26,6364
51	3	25,6477	25,9538	26,0650	26,1340	26,5170
52	0	25,5301	25,8360	25,9471	26,0160	26,3977
52	1	25,4103	25,7159	25,8269	25,8957	26,2760
52	2	25,2905	25,5959	25,7067	25,7753	26,1543
52	3	25,1707	25,4758	25,5865	25,6550	26,0326
53	0	25,0509	25,3557	25,4663	25,5347	25,9109
53	1	24,9288	25,2334	25,3438	25,4121	25,7868
53	2	24,8067	25,1110	25,2213	25,2894	25,6628
53	3	24,6846	24,9886	25,0988	25,1668	25,5388
54	0	24,5625	24,8662	24,9763	25,0442	25,4148
54	1	24,4380	24,7415	24,8514	24,9192	25,2884
54	2	24,3136	24,6168	24,7266	24,7942	25,1619
54	3	24,1891	24,4921	24,6017	24,6692	25,0355
55	0	24,0647	24,3674	24,4769	24,5443	24,9091
55	1	23,9379	24,2403	24,3497	24,4169	24,7804
55	2	23,8111	24,1133	24,2225	24,2896	24,6516
55	3	23,6843	23,9862	24,0953	24,1623	24,5228
56	0	23,5575	23,8591	23,9681	24,0349	24,3940
56	1	23,4284	23,7297	23,8385	23,9052	24,2628
56	2	23,2992	23,6002	23,7089	23,7755	24,1316
56	3	23,1701	23,4708	23,5793	23,6458	24,0004
57	0	23,0409	23,3413	23,4497	23,5160	23,8692
57	1	22,9094	23,2095	23,3178	23,3839	23,7355
57	2	22,7779	23,0777	23,1858	23,2518	23,6019
57	3	22,6463	22,9459	23,0538	23,1197	23,4683
58	0	22,5148	22,8141	22,9219	22,9876	23,3347
58	1	22,3809	22,6799	22,7875	22,8531	23,1986
58	2	22,2470	22,5457	22,6532	22,7187	23,0626
58	3	22,1132	22,4115	22,5189	22,5842	22,9266
59	0	21,9793	22,2773	22,3845	22,4497	22,7906
59	1	21,8430	22,1407	22,2478	22,3128	22,6521
59	2	21,7068	22,0041	22,1111	22,1759	22,5137
59	3	21,5705	21,8676	21,9743	22,0391	22,3752
60	0	21,4343	21,7310	21,8376	21,9022	22,2368
60	1	21,2958	21,5922	21,6986	21,7630	22,0960

Aderenti di sesso femminile

(coefficienti per un Euro di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi 5 anni)

età di riferimento dell'Aderente		rateazione della rendita				
anni	trimestri	annuale	semestrale	quadrimestrale	trimestrale	mensile
60	2	21,1573	21,4533	21,5596	21,6239	21,9553
60	3	21,0188	21,3145	21,4206	21,4847	21,8145
61	0	20,8803	21,1756	21,2816	21,3456	21,6738
61	1	20,7395	21,0346	21,1404	21,2042	21,5308
61	2	20,5988	20,8935	20,9991	21,0628	21,3877
61	3	20,4580	20,7524	20,8579	20,9214	21,2447
62	0	20,3173	20,6113	20,7166	20,7800	21,1017
62	1	20,1743	20,4680	20,5731	20,6363	20,9564
62	2	20,0314	20,3247	20,4297	20,4927	20,8111
62	3	19,8885	20,1814	20,2862	20,3491	20,6658
63	0	19,7455	20,0381	20,1427	20,2054	20,5205
63	1	19,6005	19,8926	19,9971	20,0597	20,3730
63	2	19,4554	19,7472	19,8515	19,9139	20,2256
63	3	19,3103	19,6017	19,7058	19,7681	20,0781
64	0	19,1652	19,4563	19,5602	19,6223	19,9306
64	1	19,0181	19,3087	19,4125	19,4744	19,7810
64	2	18,8709	19,1612	19,2647	19,3265	19,6314
64	3	18,7238	19,0136	19,1170	19,1786	19,4818
65	0	18,5766	18,8661	18,9693	19,0307	19,3322
65	1	18,4275	18,7165	18,8196	18,8808	19,1805
65	2	18,2783	18,5670	18,6698	18,7309	19,0289
65	3	18,1292	18,4174	18,5201	18,5810	18,8772
66	0	17,9801	18,2679	18,3703	18,4311	18,7255
66	1	17,8291	18,1164	18,2187	18,2792	18,5720
66	2	17,6780	17,9650	18,0670	18,1274	18,4184
66	3	17,5270	17,8135	17,9154	17,9756	18,2648
67	0	17,3760	17,6621	17,7637	17,8238	18,1112
67	1	17,2232	17,5088	17,6102	17,6701	17,9557
67	2	17,0704	17,3555	17,4568	17,5164	17,8002
67	3	16,9176	17,2022	17,3033	17,3627	17,6447
68	0	16,7648	17,0489	17,1498	17,2090	17,4893
68	1	16,6103	16,8940	16,9946	17,0537	17,3320
68	2	16,4558	16,7390	16,8394	16,8983	17,1748
68	3	16,3013	16,5840	16,6842	16,7429	17,0176
69	0	16,1469	16,4290	16,5290	16,5875	16,8604
69	1	15,9910	16,2726	16,3723	16,4306	16,7016
69	2	15,8351	16,1161	16,2156	16,2737	16,5429
69	3	15,6792	15,9597	16,0589	16,1168	16,3841
70	0	15,5233	15,8032	15,9022	15,9599	16,2253
70	1	15,3662	15,6456	15,7443	15,8018	16,0653
70	2	15,2092	15,4879	15,5864	15,6437	15,9053
70	3	15,0521	15,3303	15,4285	15,4856	15,7453

Aderenti di sesso maschile

(coefficienti per un Euro di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi 10 anni)

età di riferimento dell'Aderente		rateazione della rendita				
anni	trimestri	annuale	semestrale	quadrimestrale	trimestrale	mensile
50	0	23,9119	24,2100	24,3179	24,3844	24,7460
50	1	23,7906	24,0883	24,1960	24,2624	24,6226
50	2	23,6692	23,9666	24,0742	24,1404	24,4991
50	3	23,5479	23,8448	23,9523	24,0183	24,3756
51	0	23,4265	23,7231	23,8304	23,8963	24,2522
51	1	23,3034	23,5997	23,7067	23,7725	24,1269
51	2	23,1804	23,4762	23,5831	23,6487	24,0017
51	3	23,0573	23,3527	23,4595	23,5249	23,8765
52	0	22,9342	23,2293	23,3359	23,4012	23,7512
52	1	22,8096	23,1042	23,2106	23,2757	23,6243
52	2	22,6849	22,9791	23,0853	23,1503	23,4974
52	3	22,5602	22,8540	22,9600	23,0249	23,3705
53	0	22,4355	22,7289	22,8347	22,8994	23,2436
53	1	22,3093	22,6022	22,7079	22,7724	23,1150
53	2	22,1830	22,4756	22,5810	22,6454	22,9865
53	3	22,0568	22,3489	22,4542	22,5184	22,8580
54	0	21,9306	22,2223	22,3274	22,3914	22,7295
54	1	21,8030	22,0942	22,1991	22,2630	22,5996
54	2	21,6754	21,9661	22,0708	22,1345	22,4696
54	3	21,5477	21,8380	21,9425	22,0061	22,3396
55	0	21,4201	21,7099	21,8142	21,8776	22,2096
55	1	21,2913	21,5806	21,6847	21,7479	22,0784
55	2	21,1625	21,4513	21,5552	21,6183	21,9472
55	3	21,0337	21,3220	21,4257	21,4886	21,8159
56	0	20,9049	21,1927	21,2962	21,3589	21,6847
56	1	20,7751	21,0624	21,1656	21,2282	21,5524
56	2	20,6452	20,9320	21,0350	21,0974	21,4201
56	3	20,5154	20,8017	20,9045	20,9667	21,2877
57	0	20,3855	20,6713	20,7739	20,8359	21,1554
57	1	20,2548	20,5400	20,6423	20,7042	21,0221
57	2	20,1240	20,4086	20,5108	20,5724	20,8887
57	3	19,9932	20,2773	20,3792	20,4407	20,7554
58	0	19,8624	20,1459	20,2476	20,3089	20,6220
58	1	19,7307	20,0137	20,1151	20,1762	20,4877
58	2	19,5990	19,8814	19,9825	20,0434	20,3533
58	3	19,4673	19,7491	19,8500	19,9107	20,2190
59	0	19,3356	19,6168	19,7175	19,7780	20,0846
59	1	19,2030	19,4835	19,5839	19,6443	19,9492
59	2	19,0704	19,3502	19,4504	19,5105	19,8139
59	3	18,9378	19,2170	19,3169	19,3768	19,6785
60	0	18,8051	19,0837	19,1833	19,2431	19,5431
60	1	18,6720	18,9498	19,0492	19,1087	19,4071

Aderenti di sesso maschile

(coefficienti per un Euro di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi 10 anni)

età di riferimento dell'Aderente		rateazione della rendita				
anni	trimestri	annuale	semestrale	quadrimestrale	trimestrale	mensile
60	2	18,5388	18,8160	18,9150	18,9743	19,2710
60	3	18,4057	18,6821	18,7809	18,8400	19,1350
61	0	18,2725	18,5482	18,6467	18,7056	18,9990
61	1	18,1391	18,4141	18,5123	18,5709	18,8626
61	2	18,0057	18,2799	18,3778	18,4363	18,7262
61	3	17,8723	18,1457	18,2434	18,3016	18,5898
62	0	17,7389	18,0116	18,1089	18,1669	18,4534
62	1	17,6056	17,8774	17,9744	18,0322	18,3170
62	2	17,4723	17,7433	17,8399	17,8975	18,1805
62	3	17,3390	17,6091	17,7054	17,7627	18,0441
63	0	17,2057	17,4750	17,5709	17,6280	17,9077
63	1	17,0728	17,3412	17,4368	17,4936	17,7715
63	2	16,9399	17,2073	17,3026	17,3592	17,6353
63	3	16,8070	17,0735	17,1685	17,2248	17,4992
64	0	16,6742	16,9397	17,0343	17,0904	17,3630
64	1	16,5421	16,8067	16,9008	16,9567	17,2275
64	2	16,4100	16,6736	16,7674	16,8229	17,0920
64	3	16,2780	16,5405	16,6339	16,6892	16,9565
65	0	16,1459	16,4074	16,5004	16,5555	16,8210
65	1	16,0151	16,2755	16,3681	16,4229	16,6866
65	2	15,8843	16,1436	16,2358	16,2903	16,5522
65	3	15,7535	16,0117	16,1034	16,1576	16,4178
66	0	15,6227	15,8797	15,9711	16,0250	16,2834
66	1	15,4937	15,7495	15,8403	15,8940	16,1505
66	2	15,3646	15,6192	15,7096	15,7629	16,0177
66	3	15,2356	15,4889	15,5789	15,6319	15,8848
67	0	15,1065	15,3586	15,4481	15,5009	15,7519
67	1	14,9798	15,2305	15,3195	15,3719	15,6212
67	2	14,8531	15,1024	15,1909	15,2430	15,4904
67	3	14,7263	14,9743	15,0623	15,1141	15,3596
68	0	14,5996	14,8462	14,9337	14,9852	15,2289
68	1	14,4757	14,7208	14,8078	14,8589	15,1008
68	2	14,3518	14,5954	14,6819	14,7327	14,9727
68	3	14,2279	14,4701	14,5560	14,6064	14,8446
69	0	14,1041	14,3447	14,4300	14,4802	14,7165
69	1	13,9836	14,2226	14,3074	14,3572	14,5916
69	2	13,8632	14,1006	14,1848	14,2342	14,4667
69	3	13,7428	13,9785	14,0621	14,1112	14,3419
70	0	13,6223	13,8565	13,9395	13,9882	14,2170
70	1	13,5059	13,7383	13,8207	13,8690	14,0960
70	2	13,3895	13,6202	13,7019	13,7499	13,9750
70	3	13,2731	13,5020	13,5831	13,6307	13,8539

Aderenti di sesso femminile

(coefficienti per un Euro di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi 10 anni)

età di riferimento dell'Aderente		rateazione della rendita				
anni	trimestri	annuale	semestrale	quadrimestrale	trimestrale	mensile
50	0	26,5013	26,8079	26,9196	26,9893	27,3817
50	1	26,3863	26,6928	26,8043	26,8739	27,2649
50	2	26,2714	26,5776	26,6890	26,7585	27,1482
50	3	26,1565	26,4624	26,5737	26,6430	27,0314
51	0	26,0416	26,3472	26,4584	26,5276	26,9147
51	1	25,9245	26,2299	26,3409	26,4100	26,7957
51	2	25,8074	26,1125	26,2234	26,2924	26,6767
51	3	25,6903	25,9951	26,1059	26,1747	26,5577
52	0	25,5732	25,8777	25,9884	26,0571	26,4388
52	1	25,4539	25,7582	25,8687	25,9373	26,3175
52	2	25,3346	25,6386	25,7490	25,8174	26,1963
52	3	25,2153	25,5190	25,6292	25,6976	26,0751
53	0	25,0960	25,3994	25,5095	25,5777	25,9539
53	1	24,9745	25,2776	25,3876	25,4557	25,8304
53	2	24,8530	25,1559	25,2657	25,3336	25,7070
53	3	24,7315	25,0341	25,1438	25,2116	25,5835
54	0	24,6100	24,9123	25,0218	25,0895	25,4601
54	1	24,4863	24,7883	24,8977	24,9652	25,3343
54	2	24,3626	24,6643	24,7735	24,8409	25,2086
54	3	24,2389	24,5403	24,6494	24,7166	25,0829
55	0	24,1152	24,4162	24,5252	24,5923	24,9572
55	1	23,9893	24,2900	24,3988	24,4658	24,8292
55	2	23,8634	24,1638	24,2725	24,3393	24,7012
55	3	23,7375	24,0376	24,1461	24,2128	24,5732
56	0	23,6116	23,9113	24,0197	24,0863	24,4453
56	1	23,4835	23,7829	23,8911	23,9575	24,3150
56	2	23,3554	23,6545	23,7625	23,8288	24,1848
56	3	23,2273	23,5260	23,6339	23,7001	24,0546
57	0	23,0992	23,3976	23,5053	23,5713	23,9243
57	1	22,9689	23,2669	23,3745	23,4404	23,7919
57	2	22,8386	23,1363	23,2437	23,3094	23,6594
57	3	22,7084	23,0057	23,1130	23,1785	23,5270
58	0	22,5781	22,8751	22,9822	23,0476	23,3945
58	1	22,4457	22,7423	22,8492	22,9145	23,2598
58	2	22,3133	22,6095	22,7163	22,7814	23,1252
58	3	22,1809	22,4767	22,5833	22,6483	22,9905
59	0	22,0485	22,3440	22,4504	22,5152	22,8559
59	1	21,9140	22,2091	22,3153	22,3799	22,7191
59	2	21,7795	22,0742	22,1802	22,2447	22,5823
59	3	21,6450	21,9393	22,0451	22,1094	22,4454
60	0	21,5105	21,8044	21,9101	21,9742	22,3086
60	1	21,3740	21,6675	21,7730	21,8370	22,1698

Aderenti di sesso femminile

(coefficienti per un Euro di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi 10 anni)

età di riferimento dell'Aderente		rateazione della rendita				
anni	trimestri	annuale	semestrale	quadrimestrale	trimestrale	mensile
60	2	21,2375	21,5306	21,6359	21,6997	22,0309
60	3	21,1011	21,3937	21,4988	21,5625	21,8921
61	0	20,9646	21,2568	21,3617	21,4252	21,7532
61	1	20,8262	21,1180	21,2227	21,2861	21,6124
61	2	20,6879	20,9792	21,0837	21,1469	21,4716
61	3	20,5495	20,8404	20,9447	21,0077	21,3307
62	0	20,4112	20,7016	20,8057	20,8685	21,1899
62	1	20,2710	20,5609	20,6649	20,7275	21,0472
62	2	20,1309	20,4203	20,5240	20,5865	20,9046
62	3	19,9908	20,2797	20,3832	20,4455	20,7619
63	0	19,8506	20,1391	20,2424	20,3045	20,6192
63	1	19,7089	19,9968	20,0998	20,1618	20,4748
63	2	19,5671	19,8545	19,9573	20,0191	20,3304
63	3	19,4253	19,7122	19,8148	19,8764	20,1860
64	0	19,2836	19,5699	19,6723	19,7337	20,0416
64	1	19,1404	19,4261	19,5283	19,5894	19,8956
64	2	18,9972	19,2823	19,3843	19,4452	19,7497
64	3	18,8540	19,1386	19,2402	19,3010	19,6037
65	0	18,7108	18,9948	19,0962	19,1568	19,4577
65	1	18,5664	18,8497	18,9509	19,0113	19,3105
65	2	18,4220	18,7047	18,8056	18,8658	19,1632
65	3	18,2776	18,5597	18,6603	18,7202	19,0159
66	0	18,1332	18,4146	18,5150	18,5747	18,8686
66	1	17,9879	18,2686	18,3687	18,4282	18,7202
66	2	17,8425	18,1225	18,2223	18,2816	18,5719
66	3	17,6972	17,9765	18,0760	18,1351	18,4235
67	0	17,5519	17,8305	17,9297	17,9885	18,2752
67	1	17,4060	17,6837	17,7826	17,8412	18,1260
67	2	17,2600	17,5370	17,6356	17,6940	17,9769
67	3	17,1141	17,3902	17,4885	17,5467	17,8277
68	0	16,9682	17,2435	17,3414	17,3994	17,6786
68	1	16,8220	17,0964	17,1940	17,2517	17,5291
68	2	16,6759	16,9494	17,0466	17,1040	17,3795
68	3	16,5297	16,8023	16,8992	16,9564	17,2300
69	0	16,3836	16,6553	16,7518	16,8087	17,0804
69	1	16,2377	16,5084	16,6045	16,6612	16,9310
69	2	16,0919	16,3616	16,4573	16,5137	16,7815
69	3	15,9461	16,2147	16,3100	16,3661	16,6320
70	0	15,8002	16,0678	16,1627	16,2186	16,4826
70	1	15,6553	15,9217	16,0162	16,0717	16,3338
70	2	15,5103	15,7756	15,8696	15,9249	16,1849
70	3	15,3654	15,6295	15,7231	15,7780	16,0361